

Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

per **acquacoltura** si intende l'allevamento di organismi acquatici (compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche) a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame e larve, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;

per **classificato** si intende riferito alla classificazione di un prodotto in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

per **autorità doganale** si intende qualsiasi autorità pubblica preposta all'amministrazione e all'applicazione della normativa doganale in forza della legislazione di una parte o, per l'UE, laddove previsto, i servizi competenti della Commissione europea;

per **valore in dogana** si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

per **determinazione dell'origine** si intende la determinazione del carattere originario di un prodotto in conformità del presente protocollo;

per **esportatore** si intende un esportatore situato nel territorio di una parte;

per **prodotti originari identici** si intendono prodotti uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza, a prescindere da differenze di presentazione di lieve entità non rilevanti per la determinazione dell'origine di tali prodotti a norma del presente protocollo;

per **importatore** si intende un importatore situato nel territorio di una parte;

per **materiale** si intende qualsiasi ingrediente, componente, parte o prodotto impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto;

per **peso netto del materiale non originario** si intende il peso del materiale come impiegato nella fabbricazione del prodotto, escluso il peso dei relativi imballaggi;

per **peso netto del prodotto** si intende il peso di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio. Inoltre, se la fabbricazione comprende un'operazione di riscaldamento o essiccazione, il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutti i materiali impiegati nella sua fabbricazione, esclusa l'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto;

per **produttore** si intende una persona che svolge un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

per **prodotto** si intende il risultato della fabbricazione, anche se esso è destinato a essere utilizzato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto;

per **fabbricazione** si intende un qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi la coltivazione, l'estrazione, l'allevamento, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la produzione, l'assemblaggio o lo smontaggio di un prodotto;

per **valore di transazione o prezzo franco fabbrica di un prodotto** si intende il prezzo pagato o pagabile al produttore del prodotto nel luogo dell'ultima fabbricazione, compreso il valore di tutti i materiali. Se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se questo non comprende il valore di tutti i materiali, il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto:

- a) deve includere il valore di tutti i materiali e il costo della fabbricazione connessi alla fabbricazione del prodotto, calcolati conformemente ai principi contabili generalmente accettati; e
- b) può comprendere gli importi per le spese generali e il profitto del produttore ragionevolmente attribuiti al prodotto.

Sono escluse eventuali tasse interne che sono o potrebbero essere ripagate quando il prodotto ottenuto è esportato. Se il valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto comprende i costi sostenuti dopo che il prodotto ha lasciato il luogo di fabbricazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione, tali costi devono essere esclusi; e

per **valore dei materiali non originari** si intende il valore in dogana del materiale al momento dell'importazione in una parte, determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana. Il valore dei materiali non originari deve comprendere tutte le spese sostenute per trasportare il materiale al luogo di importazione, ad esempio per il trasporto, il carico, lo scarico, il maneggiamento o l'assicurazione. Se il valore in dogana non è noto né verificabile, il valore dei materiali non originari sarà il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Canada.

SEZIONE B

REGOLE DI ORIGINE

Articolo 2

Requisiti generali

1. Ai fini del presente accordo, un prodotto è originario della parte in cui l'ultima fabbricazione ha avuto luogo se, nel territorio di una parte o nel territorio di entrambe le parti conformemente all'articolo 3, il prodotto:

- a) è stato interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4;
- b) è stato fabbricato esclusivamente utilizzando materiali originari; o
- c) è stato oggetto di una fabbricazione sufficiente ai sensi dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, le condizioni enunciate nel presente protocollo riguardanti l'acquisizione del carattere originario devono essere rispettate senza interruzione nel territorio di una o di entrambe le parti.

Articolo 3

Cumulo dell'origine

1. Un prodotto che ha origine in una parte è considerato originario dell'altra parte quando è utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in tale altra parte.

2. Ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto, un esportatore può prendere in considerazione la fabbricazione effettuata con un materiale non originario nell'altra parte.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la fabbricazione subita da un prodotto non va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7 e la finalità della fabbricazione, come dimostrato sulla base di una preponderanza delle prove, è eludere la legislazione fiscale o finanziaria delle parti.

4. Se un esportatore ha compilato una dichiarazione di origine per un prodotto di cui al paragrafo 2, l'esportatore deve possedere una dichiarazione del fornitore debitamente compilata e firmata dal fornitore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

5. La dichiarazione del fornitore può essere la dichiarazione di cui all'allegato 3 o un documento equivalente contenente le stesse informazioni, che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

6. Se la dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 4 è in formato elettronico, la firma non è necessaria, a condizione che il fornitore sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali nella parte in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata.

7. La dichiarazione del fornitore si applica a un'unica fattura o a più fatture per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data indicata nella dichiarazione del fornitore.

8. Fatto salvo il paragrafo 9, se, come consentito dall'accordo OMC, ciascuna parte ha un accordo di libero scambio con lo stesso paese terzo, un materiale di tale paese terzo può essere preso in considerazione dall'esportatore per determinare se un prodotto è originario a norma del presente accordo.

9. Ciascuna parte applica il paragrafo 8 solo se sono in vigore disposizioni equivalenti tra ciascuna delle parti e il paese terzo e previo accordo tra le parti sulle condizioni applicabili.

10. In deroga al paragrafo 9, se ciascuna delle parti ha un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, e previo accordo tra le parti sulle condizioni applicabili, ciascuna parte applica il paragrafo 8 per determinare se un prodotto del capitolo 2 o 11, delle voci da 16.01 a 16.03, del capitolo 19, delle voci 20.02 o 20.03, o della sottovoce 3505.10 è originario a norma del presente accordo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte:

- a) i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche ivi estratti o prelevati;
- b) i vegetali, le piante e i prodotti vegetali ivi colti o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti ottenuti da animali ivi viventi;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia, della cattura o della pesca ivi praticate, entro il limite esterno del mare territoriale della parte;
- g) i prodotti dell'acquacoltura ivi allevati;
- h) i pesci, i molluschi e le altre forme di vita marine pescati da una nave oltre il limite esterno di qualunque mare territoriale;
- i) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h);
- j) i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche, prelevati o estratti dal fondale marino od oceanico o dal sottosuolo:
 - i) della zona economica esclusiva del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte V della *Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»);
 - ii) della piattaforma continentale del Canada o degli Stati membri dell'Unione europea, come stabilita dal diritto interno e coerente con la parte VI dell'UNCLOS; o
 - iii) dell'area definita all'articolo 1, paragrafo 1, dell'UNCLOS,da una parte o una persona di una parte, purché tale parte o persona di una parte detenga i diritti per lo sfruttamento di tale fondale marino od oceanico o sottosuolo;
- k) le materie prime recuperate da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero;
- l) i componenti recuperati da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei soltanto a un siffatto recupero, quando il componente:
 - i) è integrato in un altro prodotto; o
 - ii) subisce un'ulteriore fabbricazione da cui risulta un prodotto dalle prestazioni e dall'aspettativa di vita equivalenti o analoghe a quelle di un prodotto nuovo dello stesso tipo;
- m) i prodotti, in qualunque fase della fabbricazione, ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere h) e i), alla nave o nave officina si applicano le seguenti condizioni:
- a) la nave o nave officina deve essere:
- i) immatricolata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Canada; o
 - ii) registrata in Canada, se tale nave:
 - A) immediatamente prima di essere registrata in Canada, è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e
 - B) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), punto i) o ii);
 - iii) autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; e
- b) per quanto riguarda l'Unione europea, la nave o nave officina deve essere:
- i) detenuta almeno al 50 % da cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o
 - ii) detenuta da società che hanno la sede centrale e la sede di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea e che sono detenute almeno al 50 % da uno Stato membro dell'Unione europea o da enti pubblici o cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea; o
- c) per quanto riguarda il Canada, la nave o nave officina deve pescare pesci, molluschi o altre forme di vita marine in virtù di una licenza di pesca canadese. Le licenze di pesca canadesi comprendono le licenze di pesca commerciale canadesi e le licenze di pesca aborigena canadesi emesse da organizzazioni aborigene. Il titolare di una licenza di pesca canadese deve essere:
- i) un cittadino nazionale canadese;
 - ii) un'impresa a non più del 49 % di partecipazione estera con una presenza commerciale in Canada;
 - iii) una nave da pesca di proprietà di una persona di cui al punto i) o ii) che sia immatricolata in Canada, autorizzata a battere la bandiera del Canada e tenuta a navigare sotto tale bandiera; o
 - iv) un'organizzazione aborigena situata nel territorio del Canada. Una persona che peschi in virtù di una licenza di pesca aborigena canadese deve essere un cittadino nazionale canadese.

Articolo 5

Fabbricazione sufficiente

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano oggetto di una fabbricazione sufficiente quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 5.
2. Se un materiale non originario subisce una fabbricazione sufficiente, il prodotto ottenuto è considerato originario e non si tiene conto dei materiali non originari in esso contenuti quando tale prodotto è impiegato per la successiva fabbricazione di un altro prodotto.

Articolo 6

Tolleranza

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è considerato un prodotto originario a condizione che:
- a) il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 10 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'allegato 5 per quanto riguarda il valore o il peso massimo dei materiali non originari; e
 - c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4. Se la regola di origine di cui all'allegato 5 richiede che i materiali impiegati nella fabbricazione di un prodotto siano interamente ottenuti, la tolleranza di cui al paragrafo 1 si applica alla somma di detti materiali.
3. La tolleranza per i prodotti tessili e di abbigliamento dei capitoli da 50 a 63 del SA è determinata in conformità dell'allegato 1.
4. I paragrafi da 1 a 3 sono soggetti all'articolo 8, lettera c).

Articolo 7

Fabbricazione insufficiente

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono insufficienti a conferire il carattere originario a un prodotto, indipendentemente dal soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 5 o 6:
 - a) le operazioni intese esclusivamente a mantenere i prodotti in buone condizioni durante il magazzinaggio e il trasporto ⁽¹⁾;
 - b) la scomposizione o la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura o le operazioni intese alla rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti da un prodotto;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili dei capitoli da 50 a 63 del SA;
 - e) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
 - f) la mondata, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali o riso del capitolo 10 che non comportino un cambiamento di capitolo;
 - g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero delle voci 17.01 o 17.02; le operazioni destinate a formare zollette di zucchero della voce 17.01; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato della voce 17.01;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di ortaggi o legumi del capitolo 7, di frutta del capitolo 8, di frutta a guscio delle voci 08.01 o 08.02 o di arachidi della voce 12.02, purché tali ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio o arachidi continuino a essere classificati nello stesso capitolo;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - j) le semplici operazioni di vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione o assortimento;
 - k) le semplici operazioni di imballaggio quali l'inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole o la sistemazione su supporti di cartone o legno;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la miscela dello zucchero delle voci 17.01 o 17.02 con altro materiale;
 - n) la semplice miscela di materiali, anche di specie diverse; la semplice miscela non comprende le operazioni che provocano una reazione chimica quale definita nelle note dei capitoli 28 o 29 dell'allegato 5;
 - o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 del SA o lo smontaggio di prodotti completi dei capitoli 61, 62 o da 82 a 97 in parti;
 - p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); e
 - q) la macellazione di animali.
2. In conformità dell'articolo 3, per determinare se la fabbricazione di un prodotto è insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si considera tutta la fabbricazione riguardante detto prodotto effettuata nell'Unione europea e in Canada.

⁽¹⁾ Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti.

3. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o strumenti appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione o quando tali competenze, macchine, apparecchi o strumenti non contribuiscono alle caratteristiche o proprietà essenziali del prodotto.

Articolo 8

Unità di classificazione

Ai fini del presente protocollo:

- a) la classificazione tariffaria di un particolare prodotto o materiale è determinata in base al SA;
- b) quando un prodotto costituito da un gruppo o assemblaggio di articoli o componenti è classificato ai sensi del SA in un'unica voce o sottovoce, l'insieme costituisce il prodotto specifico; e
- c) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce o sottovoce del SA, ogni prodotto è considerato separatamente.

Articolo 9

Imballaggi, materiali da imballaggio e contenitori

1. Qualora, in base alla regola generale 5 del SA, l'imballaggio sia considerato un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto soddisfino i requisiti di cui all'allegato 5.
2. I materiali da imballaggio e i contenitori in cui un prodotto è imballato per la spedizione non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tale prodotto.

Articolo 10

Contabilità separata di materiali o prodotti fungibili

1. a) Se nella fabbricazione di un prodotto sono impiegati materiali fungibili originari e non originari, la determinazione dell'origine dei materiali fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli materiali fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario; o
- b) se i prodotti fungibili originari e non originari dei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, delle voci da 32.01 a 32.07 o delle voci da 39.01 a 39.14 del SA sono fisicamente combinati o miscelati in inventario in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte, la determinazione dell'origine dei prodotti fungibili non deve necessariamente essere effettuata tramite la separazione fisica e l'identificazione dei singoli prodotti fungibili, ma può essere basata su un sistema di gestione dell'inventario.
2. Il sistema di gestione dell'inventario deve:
 - a) garantire che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in numero superiore a quello che risulterebbe se i materiali o prodotti fungibili fossero stati fisicamente separati;
 - b) specificare il quantitativo di materiali o prodotti originari e non originari, compresi le date in cui detti materiali o prodotti sono stati registrati in inventario e, se richiesto dalla regola di origine applicabile, il valore di detti materiali o prodotti;
 - c) specificare il quantitativo di prodotti fabbricati impiegando materiali fungibili, o il quantitativo di prodotti fungibili, che sono forniti ai clienti che richiedono prove dell'origine in una parte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale a norma del presente accordo, nonché ai clienti che non richiedono tali prove; e
 - d) indicare se erano disponibili scorte di prodotti originari in quantitativi sufficienti a giustificare la dichiarazione del carattere originario.

3. Una parte può imporre a un esportatore o produttore del proprio territorio che intenda utilizzare un sistema di gestione dell'inventario a norma del presente articolo di ottenere l'autorizzazione preventiva di detta parte a utilizzare tale sistema. La parte può ritirare l'autorizzazione a utilizzare un sistema di gestione dell'inventario qualora l'esportatore o il produttore ne faccia un uso scorretto.

4. Ai fini del paragrafo 1, per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

Articolo 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un prodotto che fanno parte della sua normale dotazione di accessori, pezzi di ricambio e utensili, che non sono fatturati separatamente dal prodotto e che sono forniti in un quantitativo e per un valore usuali per il prodotto:

- a) sono presi in considerazione nel calcolo del valore dei pertinenti materiali non originari quando la regola di origine di cui all'allegato 5 applicabile al prodotto contiene una percentuale per il valore massimo di materiali non originari; e
- b) non sono presi in considerazione per stabilire se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto siano soggetti alla modifica della classificazione tariffaria applicabile o ad altri requisiti di cui all'allegato 5.

Articolo 12

Assortimenti

1. Fatto salvo il disposto dell'allegato 5, un assortimento, quale definito nella regola generale 3 del SA, si considera originario:

- a) se tutti i suoi componenti sono originari; o
- b) qualora uno dei componenti non sia originario, se almeno uno dei componenti o tutti i contenitori e materiali da imballaggio sono originari; e
 - i) il valore dei componenti non originari dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato non supera il 15 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento;
 - ii) il valore dei componenti non originari dei capitoli da 25 a 97 del SA non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento; e
 - iii) il valore complessivo dei componenti non originari dell'assortimento non supera il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

2. Il valore dei componenti non originari è calcolato analogamente al valore dei materiali non originari.

3. Il valore di transazione o prezzo fabbrica dell'assortimento è calcolato analogamente al valore di transazione o prezzo franco fabbrica del prodotto.

Articolo 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

- c) macchine e utensili; o
- d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

Articolo 14

Attraversamento di un paese terzo

1. Un prodotto che è stato sottoposto a una fabbricazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 è considerato originario solo se, successivamente a detta fabbricazione, il prodotto:
 - a) non è sottoposto a ulteriore fabbricazione né ad altre operazioni al di fuori dei territori delle parti, escluse quelle di scarico, ricarico o qualsiasi altra operazione destinata a mantenerlo in buone condizioni o a trasportare il prodotto nel territorio di una parte; e
 - b) rimane sotto controllo doganale mentre è al di fuori dei territori delle parti.
2. Il magazzinaggio dei prodotti e delle spedizioni e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo dei prodotti e se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

Articolo 15

Prodotti originari reimportati

Un prodotto originario esportato da una parte in un paese terzo e successivamente reimportato è considerato non originario, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che il prodotto:

- a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per mantenerlo in buone condizioni.

Articolo 16

Zucchero

1. Se una regola di origine impone che il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi una determinata soglia, il prodotto soddisfa tale condizione se il peso netto totale di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti nel prodotto, o nei materiali impiegati nella fabbricazione, non supera tale soglia.
2. Il prodotto soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1 anche se la soglia non è superata dal peso netto dello zucchero non originario classificato nella voce 17.01 o nelle sottovoci da 1702.30 a 1702.60 o 1702.90 diverso dalla maltodestrina, dal maltosio chimicamente puro o dal caramello colorante, come descritto nelle note esplicative della voce 17.02, quando impiegato tale e quale nella fabbricazione:
 - a) del prodotto; e
 - b) dei materiali contenenti zucchero non originario classificati nelle sottovoci 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 e 3302.10 che sono impiegati tali e quali nella fabbricazione del prodotto. In alternativa, può essere utilizzato anche il peso netto di tutti i monosaccaridi e disaccaridi contenuti in uno qualunque di detti materiali contenenti zucchero. Se il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione di detti materiali contenenti zucchero o il peso netto dei monosaccaridi e dei disaccaridi contenuti in detti materiali contenenti zucchero non è noto, deve essere utilizzato il peso netto complessivo di detti materiali impiegati tali e quali nella fabbricazione.
3. Il peso netto di qualsiasi zucchero non originario di cui al paragrafo 2 può essere calcolato in base al peso secco.
4. Ai fini delle regole di origine per le voci 17.04 e 18.06, il valore dello zucchero non originario si riferisce al valore del materiale non originario di cui al paragrafo 2 impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Articolo 17

Costo netto

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 1:

per **veicolo a motore** si intende un prodotto delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90;

per **costo netto** si intende il costo totale meno i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale;

per **interessi passivi non deducibili** si intendono gli interessi passivi dovuti da un produttore che superano di oltre 700 punti base il tasso di interesse nazionale applicabile individuato per scadenze comparabili;

per **royalty** si intendono i compensi di qualsiasi natura, anche per assistenza tecnica o accordi analoghi, versati per l'uso o la concessione in uso del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni, modelli, progetti, formule o processi segreti, esclusi i compensi versati per assistenza tecnica o accordi simili che possono essere connessi a servizi specifici quali:

- a) formazione del personale, a prescindere da dove sia erogata; e
- b) servizi di ingegneria, lavorazione, stampaggio, sviluppo di software e servizi informatici analoghi o altri servizi, se prestati nel territorio di una o entrambe le parti;

per **costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita** si intendono i seguenti costi connessi alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita:

- a) promozione vendite e marketing; campagne pubblicitarie; pubblicità e ricerche di mercato; materiali promozionali e dimostrativi; esposizioni; fiere e mostre mercato; banner; espositori; campioni gratuiti; materiali promozionali e connessi al servizio post-vendita (opuscoli, cataloghi, letteratura tecnica, listini prezzi, manuali di manutenzione e informazioni di aiuto alla vendita); registrazione e tutela di loghi e marchi di fabbrica o di commercio; sponsorizzazioni; costi di riassortimento all'ingrosso e al dettaglio; rappresentanza;
- b) incentivi vendite e marketing; sconti consumatori, dettaglianti e grossisti; omaggi promozionali;
- c) salari e stipendi; commissioni di vendita; premi; complementi del salario (ad esempio assistenza sanitaria e copertura assicurativa e previdenziale); spese di viaggio e soggiorno; costi di affiliazione e onorari per la promozione delle vendite, il marketing e il servizio post-vendita;
- d) assunzione e formazione del personale addetto alla promozione delle vendite, al marketing e al servizio post-vendita, e formazione post-vendita di dipendenti dell'acquirente, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- e) responsabilità civile prodotti;
- f) materiale per ufficio per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- g) telefono, posta e altre comunicazioni, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore;
- h) affitto e ammortamento di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita;
- i) premi di assicurazione sugli immobili, imposte, costo delle utenze e riparazione e manutenzione di centri di distribuzione e uffici per promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, se tali costi figurano separatamente rispetto a promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita dei prodotti nei bilanci o nella contabilità del produttore; e
- j) pagamenti effettuati dal produttore ad altre persone per riparazioni in garanzia;

per **costi di spedizione e imballaggio** si intendono i costi sostenuti per l'imballaggio di un prodotto da spedire e per la spedizione dal punto di spedizione diretta all'acquirente, esclusi i costi di preparazione e imballaggio del prodotto per la vendita al dettaglio; e

per **costo totale** si intendono tutti i costi del prodotto, i costi di periodo e gli altri costi sostenuti in relazione alla fabbricazione di un prodotto in Canada quando:

- a) per **costi del prodotto** si intendono i costi associati alla fabbricazione di un prodotto compresi il valore dei materiali, i costi della manodopera diretta e le spese generali dirette;
- b) per **costi di periodo** si intendono i costi diversi dai costi del prodotto addebitati nel periodo in cui sono sostenuti, comprese le spese di vendita e le spese generali e amministrative;
- c) per **altri costi** si intendono tutti i costi registrati nei libri contabili del produttore diversi dai costi del prodotto e dai costi di periodo.

2. Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto di cui alla tabella D.1 (Assegnazione annua per i veicoli esportati dal Canada nell'Unione europea) dell'allegato 5-A, il produttore del prodotto può:

- a) calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nel costo totale di detti prodotti, e poi ragionevolmente assegnare il costo netto risultante di detti prodotti al prodotto;
- b) calcolare il costo totale sostenuto relativamente a tutti i prodotti fabbricati da tale produttore, ragionevolmente assegnare il costo totale al prodotto, e poi sottrarre i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili compresi nella quota del costo totale assegnata al prodotto; o
- c) ragionevolmente assegnare ogni costo che forma parte del costo totale sostenuto dal produttore per il prodotto in modo tale che i costi aggregati non comprendano i costi di promozione delle vendite, marketing e servizio post-vendita, le royalty, i costi di spedizione e imballaggio e gli interessi passivi non deducibili.

3. Ai fini del calcolo del costo netto di un prodotto a norma del paragrafo 1, il produttore può calcolare la media nel corso dell'anno fiscale utilizzando una delle seguenti categorie, sulla base o di tutti i veicoli a motore fabbricati da tale produttore appartenenti alla categoria o solo dei veicoli a motore appartenenti alla categoria che sono stati fabbricati dal produttore ed esportati nel territorio dell'altra parte:

- a) la stessa linea di modelli di veicoli a motore appartenenti alla stessa classe di veicoli fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte;
- b) la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte;
- c) la stessa linea di modelli di veicoli a motore fabbricati nel territorio di una parte;
- d) la stessa classe di veicoli a motore fabbricati nello stesso stabilimento nel territorio di una parte; o
- e) ogni altra categoria eventualmente stabilita dalle parti.

SEZIONE C

PROCEDURE DI ORIGINE

Articolo 18

Prova dell'origine

1. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Canada e i prodotti originari del Canada importati nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione («dichiarazione di origine»).

2. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

3. Le diverse versioni linguistiche del testo della dichiarazione di origine figurano nell'allegato 2.

*Articolo 19***Obblighi in materia di esportazione**

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è compilata:
 - a) nell'Unione europea, da un esportatore conformemente alla pertinente normativa dell'Unione; e
 - b) in Canada, da un esportatore conformemente alla parte V del *Customs Act*, R.S.C., 1985, c. 1 (2° supp.).
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, presenta una copia della dichiarazione di origine e tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, compresi documenti giustificativi o dichiarazioni scritte di produttori o fornitori, e soddisfa gli altri requisiti del presente protocollo.
3. La dichiarazione di origine è compilata e firmata dall'esportatore, salvo altrimenti disposto.
4. Una parte può consentire la compilazione della dichiarazione di origine da parte dell'esportatore quando i prodotti cui si riferisce sono esportati, oppure dopo l'esportazione se la dichiarazione di origine è presentata nella parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce, o entro un periodo di tempo più lungo se così specificato nella normativa della parte importatrice.
5. L'autorità doganale della parte importatrice può autorizzare l'applicazione di una dichiarazione di origine a spedizioni multiple di prodotti originari identici effettuate in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi come dichiarato dall'esportatore in detta dichiarazione.
6. Un esportatore che abbia compilato una dichiarazione di origine e riscontri o abbia motivo di credere che la dichiarazione di origine contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'importatore qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di ciascun prodotto cui si applica la dichiarazione di origine.
7. Le parti possono acconsentire all'istituzione di un sistema che consenta l'invio di una dichiarazione di origine in formato elettronico direttamente dall'esportatore nel territorio di una parte a un importatore nel territorio dell'altra parte, ivi compresa la sostituzione della firma dell'esportatore sulla dichiarazione di origine con una firma elettronica o un codice di identificazione.

*Articolo 20***Validità della dichiarazione di origine**

1. Una dichiarazione di origine è valida per 12 mesi a decorrere dalla data di compilazione da parte dell'esportatore, o per un periodo di tempo più lungo quale stabilito dalla parte importatrice. Il trattamento tariffario preferenziale può essere richiesto, entro il periodo di validità, all'autorità doganale della parte importatrice.
2. La parte importatrice può accettare una dichiarazione di origine presentata alla sua autorità doganale dopo il periodo di validità di cui al paragrafo 1 ai fini del trattamento tariffario preferenziale in conformità della normativa di tale parte.

*Articolo 21***Obblighi in materia di importazione**

1. Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale, l'importatore:
 - a) presenta la dichiarazione di origine all'autorità doganale della parte importatrice come richiesta dalle procedure applicabili in tale parte e conformemente ad esse;
 - b) se richiesta dall'autorità doganale della parte importatrice, presenta una traduzione della dichiarazione di origine; e
 - c) se richiesta dall'autorità doganale della parte importatrice, presenta una dichiarazione che accompagni o integri la dichiarazione di importazione in cui si attesta che i prodotti soddisfano le condizioni per l'applicazione del presente accordo.

2. Un importatore che riscontri o abbia motivo di credere che una dichiarazione di origine relativa a un prodotto cui è stato concesso il trattamento tariffario preferenziale contiene informazioni non rispondenti a verità notifica immediatamente per iscritto all'autorità doganale della parte importatrice qualsiasi cambiamento che possa avere un'incidenza sul carattere originario di tale prodotto e paga gli eventuali dazi dovuti.
3. Quando un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale per una merce importata dal territorio dell'altra parte, la parte importatrice può negare detto trattamento tariffario preferenziale se l'importatore non soddisfa uno qualsiasi dei requisiti del presente protocollo.
4. Conformemente alla propria normativa ciascuna parte dispone che, se un prodotto è in possesso dei requisiti di prodotto originario al momento dell'importazione nel territorio di una parte ma l'importatore non dispone di una dichiarazione di origine al momento dell'importazione, l'importatore del prodotto possa, entro un periodo di tempo non inferiore a tre anni a decorrere dalla data di importazione, chiedere un rimborso dei dazi versati per mancata concessione del trattamento tariffario preferenziale al prodotto.

Articolo 22

Prova relativa all'attraversamento di un paese terzo

Ciascuna parte, tramite la propria autorità doganale, può chiedere a un importatore di dimostrare che un prodotto per cui l'importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale è stato spedito in conformità dell'articolo 14 fornendo:

- a) documenti di trasporto, comprese polizze di carico o lettere di vettura, indicanti il percorso di spedizione e tutti i punti di spedizione e trasbordo precedenti l'importazione del prodotto; e
- b) se il prodotto transita o è trasbordato al di fuori dei territori delle parti, una copia dei documenti di controllo doganale in cui si dichiara a tale autorità doganale che il prodotto è rimasto sotto controllo doganale mentre era al di fuori dei territori delle parti.

Articolo 23

Importazioni con spedizioni scaglionate

Ciascuna parte dispone che, qualora su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del SA che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti venga presentata all'autorità doganale, come richiesto, un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24

Esenzioni dalle dichiarazioni di origine

1. Una parte può, conformemente alla propria normativa, derogare al requisito di presentazione di una dichiarazione di origine di cui all'articolo 21 per spedizioni di basso valore di prodotti originari provenienti da un'altra parte e per prodotti originari contenuti nei bagagli personali di un viaggiatore proveniente da un'altra parte.
2. Una parte può escludere qualsiasi importazione dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 qualora l'importazione faccia parte di una serie di importazioni che possono ragionevolmente essere considerate effettuate od organizzate con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente protocollo per quanto riguarda le dichiarazioni di origine.
3. Le parti possono fissare limiti per il valore dei prodotti di cui al paragrafo 1 e scambiano informazioni riguardo detti limiti.

*Articolo 25***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, possono includere documenti relativi a:

- a) i processi di fabbricazione subiti dal prodotto originario o dai materiali impiegati nella fabbricazione di tale prodotto;
- b) l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento del prodotto;
- c) l'origine, l'acquisto, il costo, il valore e il pagamento di tutti i materiali, compresi gli elementi neutri, impiegati nella fabbricazione del prodotto; e
- d) la spedizione del prodotto.

*Articolo 26***Conservazione dei registri**

1. L'esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine conserva una copia della dichiarazione di origine, nonché i documenti giustificativi di cui all'articolo 25, per tre anni a decorrere dalla compilazione della dichiarazione di origine o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito dalla parte esportatrice.

2. Se un esportatore ha basato la dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore, il produttore è tenuto alla conservazione dei registri in conformità del paragrafo 1.

3. Se previsto dalla normativa della parte importatrice, un importatore cui sia stato concesso il trattamento tariffario preferenziale conserva i documenti relativi all'importazione del prodotto, compresa una copia della dichiarazione di origine, per tre anni a decorrere dalla data della concessione del trattamento preferenziale o per un periodo di tempo più lungo eventualmente stabilito da detta parte.

4. Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna parte consente agli importatori, agli esportatori e ai produttori del proprio territorio di conservare i documenti o i registri su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperiti e stampati.

5. Una parte può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto soggetto a verifica dell'origine quando l'importatore, l'esportatore o il produttore del prodotto tenuto a conservare i registri o i documenti a norma del presente articolo:

- a) viene meno all'obbligo di conservare i registri o i documenti pertinenti alla determinazione dell'origine del prodotto conformemente ai requisiti del presente protocollo; o
- b) nega l'accesso a tali registri o documenti.

*Articolo 27***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano nella dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati alle autorità doganali per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non viene respinto se detti errori non destano dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.

*Articolo 28***Cooperazione**

1. Le parti cooperano alla gestione e all'interpretazione uniforme del presente protocollo e, tramite le rispettive autorità doganali, si prestano mutua assistenza nella verifica del carattere originario dei prodotti su cui è basata una dichiarazione di origine.
2. Al fine di facilitare le verifiche o l'assistenza di cui al paragrafo 1, le autorità doganali delle parti si scambiano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali competenti.
3. Resta inteso che l'autorità doganale della parte esportatrice si assume tutte le spese per l'esecuzione del paragrafo 1.
4. Resta inoltre inteso che le autorità doganali delle parti discuteranno il funzionamento generale e la gestione del processo di verifica, comprese la previsione del carico di lavoro e la discussione delle priorità. Qualora vi sia un aumento inusuale del numero di richieste, le autorità doganali delle parti si consulteranno per stabilire le priorità e valutare le azioni da intraprendere per gestire il carico di lavoro, tenendo conto delle esigenze operative.
5. Per quanto riguarda i prodotti considerati originari conformemente all'articolo 3, le parti possono cooperare con un paese terzo per sviluppare procedure doganali basate sui principi del presente protocollo.

*Articolo 29***Verifica dell'origine**

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive autorità doganali, nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'accertamento dell'accuratezza delle richieste di trattamento tariffario preferenziale.
2. La richiesta di verifica dell'origine di una parte per l'accertamento del carattere originario di un prodotto o del soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo è:
 - a) basata sui metodi di valutazione del rischio applicati dall'autorità doganale della parte importatrice, che possono comprendere la selezione casuale; o
 - b) presentata quando la parte importatrice nutre ragionevoli dubbi in merito al carattere originario di un prodotto o al soddisfacimento di tutti gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare il carattere originario di un prodotto richiedendo per iscritto all'autorità doganale della parte esportatrice di condurre una verifica del carattere originario del prodotto. Quando richiede una verifica, l'autorità doganale della parte importatrice fornisce all'autorità doganale della parte esportatrice:
 - a) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
 - b) il nome dell'esportatore o del produttore da verificare;
 - c) l'oggetto e la portata della verifica; e
 - d) una copia della dichiarazione di origine e, se del caso, qualsiasi altro documento pertinente.
4. Ove opportuno, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere, a norma del paragrafo 3, documenti e informazioni specifici all'autorità doganale della parte esportatrice.
5. Una richiesta presentata dall'autorità doganale della parte importatrice a norma del paragrafo 3 è presentata all'autorità doganale della parte esportatrice a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale.

6. L'autorità doganale della parte esportatrice procede alla verifica dell'origine. A tal fine l'autorità doganale può, conformemente alla propria normativa, richiedere documenti o prove o visitare i locali di un esportatore o di un produttore per esaminare i registri di cui all'articolo 25 e osservare gli impianti utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

7. Se un esportatore ha basato una dichiarazione di origine su una dichiarazione scritta del produttore o fornitore, l'esportatore ha la facoltà di chiedere al produttore o fornitore di presentare documenti o informazioni direttamente all'autorità doganale della parte esportatrice su richiesta di tale parte.

8. Non appena possibile e in ogni caso entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 4, l'autorità doganale della parte esportatrice verifica il carattere originario del prodotto, accerta che quest'ultimo soddisfi gli altri requisiti del presente protocollo e:

a) presenta all'autorità doganale della parte importatrice, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità che prevedano una conferma di avvenuto ricevimento da parte di detta autorità doganale, una relazione scritta ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto, contenente:

- i) i risultati della verifica;
- ii) la descrizione del prodotto sottoposto a verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione della regola di origine;
- iii) una descrizione e una spiegazione della fabbricazione sufficienti a sostenere la motivazione inerente al carattere originario del prodotto;
- iv) informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica; nonché
- v) ove opportuno, documenti giustificativi; e

b) fatta salva la normativa applicabile, notifica all'esportatore la sua decisione in merito al carattere originario del prodotto.

9. Il periodo di cui al paragrafo 8 può essere esteso di comune accordo tra le autorità doganali interessate.

10. In attesa dei risultati di una verifica dell'origine condotta a norma del paragrafo 8, o delle consultazioni di cui al paragrafo 13, l'autorità doganale della parte importatrice offre all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

11. Qualora il risultato di una verifica dell'origine non sia stato fornito in conformità del paragrafo 8, l'autorità doganale della parte importatrice può negare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto se nutre un ragionevole dubbio o non è in grado di determinare se il prodotto sia originario.

12. Qualora sorgano controversie in merito alle procedure di verifica del presente articolo o all'interpretazione delle regole di origine per la determinazione del carattere originario di un prodotto, e tali controversie non possano essere risolte mediante consultazioni tra l'autorità doganale che richiede la verifica e l'autorità doganale responsabile dello svolgimento della verifica, e qualora l'autorità doganale della parte importatrice intenda effettuare una determinazione dell'origine non conforme alla relazione scritta dell'autorità doganale della parte esportatrice di cui al paragrafo 8, lettera a), la parte importatrice lo notifica alla parte esportatrice entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della relazione scritta.

13. Su richiesta di una delle parti, le parti organizzano e concludono consultazioni entro 90 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 12 per risolvere dette controversie. Il periodo per concludere le consultazioni può essere esteso caso per caso con il consenso scritto delle parti. L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare la sua determinazione dell'origine dopo la conclusione di dette consultazioni. Le parti possono inoltre cercare di risolvere tali controversie in seno al comitato misto di cooperazione doganale di cui all'articolo 34.

14. In tutti i casi, alla risoluzione delle controversie tra l'importatore e l'autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice.

15. Il presente protocollo non impedisce a un'autorità doganale di una parte di emanare una determinazione dell'origine o una decisione anticipata in merito a qualsiasi questione all'esame del comitato misto di cooperazione doganale o del comitato per gli scambi di merci, istituito in applicazione dell'articolo 26.2, lettera a) (Comitati specializzati), o di intraprendere qualsiasi altra azione ritenga necessaria, in attesa della risoluzione della questione a norma del presente accordo.

*Articolo 30***Riesame e ricorso**

1. Ciascuna parte concede sostanzialmente gli stessi diritti di riesame e ricorso avverso le determinazioni dell'origine e le decisioni anticipate emanate dalla propria autorità doganale che vengono riconosciuti agli importatori nel suo territorio, a qualsiasi persona che:

- a) sia destinataria di una determinazione dell'origine in applicazione del presente protocollo; o
- b) sia destinataria di una decisione anticipata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

2. A norma degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso), ogni parte provvede affinché i diritti di riesame e ricorso di cui al paragrafo 1 comprendano l'accesso ad almeno due livelli di ricorso o riesame di cui almeno un livello giudiziario o quasi giudiziario.

*Articolo 31***Sanzioni**

Ciascuna parte mantiene in vigore misure che impongono sanzioni penali, civili o amministrative in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative relative al presente protocollo.

*Articolo 32***Riservatezza**

1. Il presente protocollo non impone alle parti di fornire o consentire l'accesso a informazioni commerciali o relative a una persona fisica identificata o identificabile la cui divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge o contravverrebbe alla normativa della parte in questione in materia di protezione delle informazioni commerciali, dei dati personali e della vita privata.

2. Ciascuna parte rispetta, conformemente alla propria legislazione, la riservatezza delle informazioni raccolte a norma del presente protocollo e le protegge da divulgazioni che potrebbero pregiudicare la posizione competitiva della persona che fornisce le informazioni. Se la parte che riceve od ottiene le informazioni è tenuta a divulgarle in base alla normativa nazionale, tale parte lo notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni in questione.

3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente protocollo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione della determinazione dell'origine e delle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente protocollo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente protocollo. In tal caso, ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni.

5. Le parti scambiano informazioni riguardanti le proprie normative in materia di protezione dei dati al fine di facilitare l'attuazione e l'applicazione del paragrafo 2.

*Articolo 33***Decisioni anticipate relative all'origine**

1. Ciascuna parte, tramite la rispettiva autorità doganale, provvede alla tempestiva emanazione di decisioni anticipate scritte conformemente alla propria legislazione, prima dell'importazione di un prodotto nel proprio territorio, riguardanti la determinazione del carattere originario di un prodotto a norma del presente protocollo.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene procedure per l'emanazione di decisioni anticipate, compresa una descrizione dettagliata delle informazioni ragionevolmente necessarie per trattare una richiesta di decisione.

3. Ciascuna parte dispone che la propria autorità doganale:

- a) possa, in qualsiasi momento nel corso di una valutazione di una richiesta di decisione anticipata, richiedere informazioni supplementari alla persona che ha richiesto la decisione;

- b) emani la decisione entro 120 giorni dalla data in cui ha ottenuto tutte le informazioni necessarie dalla persona che ha richiesto la decisione anticipata; e
- c) fornisca, alla persona che richiede la decisione anticipata, una spiegazione circostanziata dei motivi della decisione.

4. Quando una richiesta di decisione anticipata riguarda una questione inerente a:

- a) una verifica dell'origine;
- b) un riesame dell'autorità doganale o un ricorso dinanzi all'autorità doganale; o
- c) un riesame giudiziario o quasi giudiziario nel territorio dell'autorità doganale,

l'autorità doganale, conformemente alla propria normativa, può declinare la richiesta o differire l'emanazione della decisione.

5. Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna parte applica una decisione anticipata alle importazioni nel proprio territorio del prodotto per cui era stata richiesta la decisione dalla data della sua emanazione o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione.

6. Ciascuna parte assicura, a qualsiasi persona richieda una decisione anticipata, lo stesso trattamento assicurato a qualsiasi altra persona nei confronti della quale abbia emanato una decisione anticipata, a condizione che i fatti e le circostanze siano identici sotto tutti gli aspetti rilevanti.

7. La parte che emana una decisione anticipata può modificare o revocare una decisione anticipata:

- a) se la decisione è basata su un errore di fatto;
- b) se vi è un cambiamento delle circostanze o dei dati di fatto su cui è basata la decisione;
- c) per conformarsi a una modifica del capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) o al presente protocollo; o
- d) per conformarsi a una decisione giudiziaria o a una modifica della propria legislazione.

8. Ciascuna parte dispone che una modifica o revoca di una decisione anticipata abbia effetto a decorrere dalla data in cui la modifica o revoca è stata disposta, o da una data successiva eventualmente specificata nella decisione, e non sia applicata alle importazioni di un prodotto precedenti tale data, a meno che la persona destinataria della decisione anticipata abbia agito in maniera non conforme ai suoi termini e alle sue condizioni.

9. In deroga al paragrafo 8, la parte che emana la decisione anticipata può, conformemente alla propria legislazione, differire la data di efficacia di una modifica o revoca di non oltre sei mesi.

10. Fatto salvo il paragrafo 7, ciascuna parte provvede affinché una decisione anticipata continui ad avere effetto e sia rispettata.

Articolo 34

Comitato

Il comitato misto di cooperazione doganale («CMCD»), autorizzato ad agire in seno al comitato misto CETA come comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), può riesaminare il presente protocollo e raccomandare modifiche delle sue disposizioni al comitato misto CETA. Il CMCD si adopera per decidere in merito a:

- a) l'amministrazione uniforme delle regole di origine, comprese la classificazione tariffaria e le questioni di valutazione inerenti al presente protocollo;
 - b) le questioni di natura tecnica, interpretativa o amministrativa inerenti al presente protocollo; o
 - c) le priorità in relazione alle verifiche dell'origine e ad altre questioni derivanti dalle verifiche dell'origine.
-

ALLEGATO 1

TOLLERANZA PER I PRODOTTI TESSILI E DI ABBIGLIAMENTO

1. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per **fibre naturali** si intendono le fibre non filate diverse da quelle artificiali o sintetiche. Tale espressione comprende i cascami e, salvo diversa indicazione, le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le fibre naturali comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci da 50.02 a 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

per **pasta tessile, sostanze chimiche e materiali per la fabbricazione della carta** si intendono i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali oppure fibre o filati di carta; e

per **fibre sintetiche o artificiali in fiocco** si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07.

2. Si precisa che, i materiali non originari dei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97, compresi i materiali contenenti prodotti tessili, possono non essere tenuti in considerazione al fine di determinare se tutti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 siano conformi alla regola di origine applicabile di cui all'allegato 5.
3. Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) il prodotto sia fabbricato impiegando due o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1;
 - b) il peso netto dei materiali tessili di base non originari di cui alla tabella 1 non superi il 10 % del peso netto del prodotto; e
 - c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) il peso dei filati non originari di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere non superi il 20 % del peso del prodotto; e
 - b) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
5. Fatto salvo il paragrafo 7, nel caso di un prodotto dei capitoli da 50 a 63 fabbricato impiegando uno o più materiali tessili di base di cui alla tabella 1 e nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) il peso del nastro non originario consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica non superi il 30 % del peso del prodotto; e
 - b) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.
6. Fatto salvo il paragrafo 7, se i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto dei capitoli da 61 a 63 non soddisfano le condizioni di cui all'allegato 5, il prodotto è comunque un prodotto originario purché:
- a) i materiali non originari siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

- b) il valore dei materiali non originari non superi l'8 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- c) il prodotto soddisfi tutti gli altri requisiti applicabili a norma del presente protocollo.

Il presente paragrafo non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di fodere o controfodere di un prodotto dei capitoli da 61 a 63.

7. La tolleranza di cui ai paragrafi da 2 a 6 non si applica ai materiali non originari impiegati nella fabbricazione di un prodotto se tali materiali sono soggetti a una regola di origine che comprende una percentuale per il loro valore o peso massimo.

Tabella 1 — Materiali tessili di base

- | | |
|-----|---|
| 1. | seta |
| 2. | lana |
| 3. | peli grossolani |
| 4. | peli fini |
| 5. | crini |
| 6. | cotone |
| 7. | carta e materiali per la fabbricazione della carta |
| 8. | lino |
| 9. | canapa |
| 10. | iuta e altre fibre tessili liberiane |
| 11. | sisal e altre fibre tessili del genere Agave |
| 12. | cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali |
| 13. | filamenti sintetici |
| 14. | filamenti artificiali |
| 15. | filamenti conduttori elettrici |
| 16. | fibre sintetiche in fiocco di polipropilene |
| 17. | fibre sintetiche in fiocco di poliestere |
| 18. | fibre sintetiche in fiocco di poliammide |
| 19. | fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile |
| 20. | fibre sintetiche in fiocco di poliimmide |
| 21. | fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene |
| 22. | fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene) |
| 23. | fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile) |
| 24. | altre fibre sintetiche in fiocco |
| 25. | fibre artificiali in fiocco di viscosa |
| 26. | altre fibre artificiali in fiocco |

27. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
28. filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
29. un materiale della voce 56.05 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
30. qualsiasi altro materiale della voce 56.05

ALLEGATO 2

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ⁽²⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽³⁾.

..... ⁽⁴⁾
(Luogo e data)

..... ⁽⁵⁾
(Firma e nome stampato dell'esportatore)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, indicare il periodo di tempo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo di tempo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. In caso l'informazione sul periodo non sia pertinente, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽²⁾ Per gli esportatori dell'UE: se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore. Il numero di autorizzazione doganale è necessario soltanto se l'esportatore è un esportatore autorizzato. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato o registrato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco.

Per gli esportatori canadesi: deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero d'impresa, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽³⁾ Per "Canada/UE" si intendono i prodotti in possesso dei requisiti di prodotti originari in base alle regole di origine dell'accordo economico e commerciale globale Canada-Unione europea. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore deve indicare chiaramente la sigla "CM".

⁽⁴⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁵⁾ L'articolo 19, paragrafo 3, prevede una deroga all'obbligo di firma dell'esportatore. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Versione bulgara

(Период: от _____ до _____ (1))

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (2)), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със ... преференциален произход (3).

Versione spagnola

(Período comprendido entre el _____ y el _____ (1))

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... (2)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (3).

Versione ceca

(Období: od _____ do _____ (1))

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (3).

Versione danese

(Periode: fra _____ til _____ (1))

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (3).

Versione tedesca

(Zeitraum: von _____ bis _____ (1))

Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (3) Ursprungswaren sind.

Versione estone

(Ajavahemik: alates _____ kuni _____ (1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ... (2)) deklareerib, et need tooted on ... (3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

(Περίοδος: από _____ έως _____ (1))

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (2)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ... (3).

Versione inglese

(Period: from _____ to _____ (1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.

Versione francese

(Période: du _____ au _____ (1))

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (3).

Versione croata

(Razdoblje: od _____ do _____ (1))

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (2)) izjavljuje da su, osim ako jedrugacije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (3) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

(Periodo: dal _____ al _____ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (3).

Versione lettone

(Laikposms: no _____ līdz _____ (1))

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (2)) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme... (3).

Versione lituana

(Laikotarpis: nuo _____ iki _____ (1))

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (3) preferencinės kilmės prekės..

Versione ungherese

(Időszak: _____ -tól _____ -ig (1))

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (2)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (3) származásúak.

Versione maltese

(Perjodu: minn _____ sa _____ (1))

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. ... (2)) jiddikjara li, flief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (3).

Versione neerlandese

(Periode: van _____ tot en met _____ (1))

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit ... (3).

Versione polacca

(Okres: od _____ do _____ (1))

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (3) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

(Período: de _____ a _____ (1))

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (2)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (3).

Versione rumena

(Perioada: de la _____ până la _____ (1))

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ... (2)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (3).

Versione slovena

(Obdobje: od _____ do _____ (1))

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (2)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (3) poreklo.

Versione slovacca

(Obdobie: od _____ do _____ (1))

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo colného povolenia ... (2)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (3).

Versione finlandese

(_____ ja _____ välinen aika (1))

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o ... (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita (3).

Versione svedese

(Period: från _____ till _____ (1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ... (3).

ALLEGATO 3

**DICHIARAZIONE DEL FORNITORE PER I MATERIALI NON ORIGINARI
IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON ORIGINARI**

Dichiarazione:

Il sottoscritto, fornitore dei prodotti descritti nel documento allegato, dichiara che:

- a) i seguenti materiali non originari dell'Unione europea/del Canada ⁽¹⁾ sono stati impiegati nell'Unione europea/in Canada per la fabbricazione dei seguenti prodotti non originari oggetto della fornitura;
- b) tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea/in Canada per la fabbricazione di detti prodotti sono originari di tale territorio.

1	2	3	4	5	6
Descrizione dei prodotti non originari forniti	Classificazione tariffaria SA dei prodotti non originari forniti	Valore dei prodotti non originari forniti ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originari impiegati	Classificazione tariffaria SA dei materiali non originari impiegati	Valore dei materiali non originari impiegati ⁽²⁾

Totale:

Totale:

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti.

.....
(Luogo e data)

.....
(Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Cancellare la parte non pertinente.

⁽²⁾ Per ciascun prodotto non originario fornito e materiale non originario impiegato, specificare il valore per unità dei prodotti e dei materiali descritti rispettivamente nelle colonne 3 e 6.

ALLEGATO 4

QUESTIONI APPLICABILI A CEUTA E MELILLA

1. Ai fini del presente protocollo, nel caso dell'Unione europea il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.
 2. I prodotti originari del Canada importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, a norma del *protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee*. Il Canada applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale, compreso il trattamento tariffario preferenziale, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
 3. Per determinare l'origine dei prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla si applicano le regole di origine applicabili al Canada in conformità del presente protocollo. Per determinare l'origine dei prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada si applicano le regole di origine applicabili all'Unione europea in conformità del presente protocollo.
 4. Le disposizioni del presente protocollo relative al rilascio, all'uso e alla verifica a posteriori dell'origine si applicano ai prodotti esportati dal Canada a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Canada.
 5. Le disposizioni sul cumulo dell'origine del presente protocollo si applicano all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Canada e Ceuta e Melilla.
 6. Per le finalità indicate nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
 7. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.
-

ALLEGATO 5

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Note introduttive all'allegato 5

1. Il presente allegato definisce le condizioni necessarie affinché un prodotto sia considerato originario ai sensi dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente).
2. Si applicano le seguenti definizioni:

per **capitolo** si intende un capitolo del sistema armonizzato;

per **voce** si intende un numero a quattro cifre, o le prime quattro cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato;

per **sezione** si intende una sezione del sistema armonizzato;

per **sottovoce** si intende un numero a sei cifre, o le prime sei cifre di un numero, utilizzato nel sistema armonizzato;
e

per **disposizione tariffaria** si intende un capitolo, una voce o una sottovoce del sistema armonizzato.
3. La regola di origine specifica per prodotto o l'insieme delle regole di origine applicabili a un prodotto classificato in una particolare voce o sottovoce o in un particolare gruppo di voci o sottovoci sono specificati immediatamente accanto alla voce, alla sottovoce o al gruppo di voci o sottovoci corrispondente.
4. Salvo diversa indicazione, un requisito di modifica della classificazione tariffaria o qualsiasi altra condizione specificata in una regola di origine specifica per prodotto si applica soltanto ai materiali non originari.
5. Le note alle sezioni, ai capitoli, alle voci o alle sottovoci, se del caso, sono reperibili all'inizio di ogni sezione, capitolo, voce o sottovoce. Tali note devono essere lette unitamente alle regole di origine specifiche per prodotto della sezione, del capitolo, della voce o della sottovoce corrispondente e possono imporre ulteriori condizioni o fornire un'alternativa alle regole di origine specifiche per prodotto.
6. Salvo diversa indicazione, il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dei relativi imballaggi, come indicato nelle definizioni di «peso netto del materiale non originario» e «peso netto del prodotto» di cui all'articolo 1 (Definizioni) del presente protocollo.
7. Un riferimento allo zucchero non originario in una regola di origine specifica per prodotto si intende fatto al materiale non originario di cui all'articolo 16 (Zucchero) del presente protocollo.
8. Se una regola di origine specifica per prodotto richiede:
 - a) un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, o un passaggio a un prodotto x ⁽¹⁾ a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;
 - b) un passaggio a partire dalla stessa voce o sottovoce, o a partire da una qualunque di queste voci o sottovoci, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto il materiale non originario classificato nella voce o sottovoce, nonché il materiale non originario classificato in un capitolo, in una voce o in una sottovoce diversi da quelli del prodotto;
 - c) un passaggio a partire da qualunque voce o sottovoce al di fuori di un gruppo, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto solo il materiale non originario classificato al di fuori del gruppo di voci o sottovoci;
 - d) che il prodotto sia interamente ottenuto, il prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Se una spedizione consiste di un certo numero di prodotti identici classificati nella tariffa doganale x, ogni prodotto è considerato separatamente;

⁽¹⁾ In queste note, per prodotto x o tariffa doganale x si intendono un prodotto o una tariffa doganale specifici, e per x % si intende una percentuale specifica.

- e) che nella fabbricazione tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato sia interamente ottenuto, tutto il materiale della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione del prodotto deve essere interamente ottenuto ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti);
 - f) un passaggio a partire dalla tariffa doganale x , anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, voce o sottovoce, il valore di qualunque materiale non originario oggetto della modifica della classificazione tariffaria specificata nella frase introdotta dai termini «anche unito» non è considerato nel calcolo del valore dei materiali non originari. Se due o più regole di origine specifiche per prodotto sono applicabili a una voce, a una sottovoce o a un gruppo di voci o sottovoci, la modifica della classificazione tariffaria specificata in detta frase riflette la modifica specificata nella prima regola di origine;
 - g) che il valore dei materiali non originari della tariffa doganale x non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera solo il valore del materiale non originario specificato in detta regola di origine. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);
 - h) che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, può essere impiegato nella fabbricazione del prodotto materiale non originario classificato in una tariffa doganale diversa da quella del prodotto. Solo il valore dei materiali non originari classificati nella stessa tariffa doganale del prodotto finale è preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza);
 - i) che il valore di tutti i materiali non originari non superi l' x % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel calcolo del valore dei materiali non originari si considera il valore di tutti i materiali non originari. La percentuale relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza); e
 - j) che il peso netto del materiale non originario della tariffa doganale x impiegato nella fabbricazione non superi l' x % del peso netto del prodotto, i materiali non originari specificati possono essere impiegati nella fabbricazione del prodotto a condizione che non superino la percentuale specificata del peso netto del prodotto conformemente alla definizione di «peso netto del prodotto» di cui all'articolo 1. La percentuale relativa al peso massimo del materiale non originario di cui a detta regola di origine non può essere superata utilizzando l'articolo 6 (Tolleranza).
9. La regola di origine specifica per prodotto rappresenta la quantità minima di fabbricazione del materiale non originario necessaria perché il prodotto risultante possa essere considerato originario. Anche una quantità di fabbricazione superiore rispetto a quella richiesta dalla regola di origine specifica per prodotto conferisce il carattere originario al prodotto.
10. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere impiegato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.
11. In conformità dell'articolo 5 (Fabbricazione sufficiente), quando un materiale acquisisce il carattere originario nel territorio di una parte e detto materiale è ulteriormente impiegato nella fabbricazione di un prodotto di cui viene determinata l'origine, non si terrà in alcuna considerazione il materiale non originario impiegato nella fabbricazione di detto materiale. Ciò si applica anche se il materiale ha acquisito il carattere originario all'interno dello stesso stabilimento in cui è fabbricato il prodotto.
12. Le regole di origine specifiche per prodotto di cui al presente allegato si applicano anche ai prodotti usati.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione I	Animali vivi e prodotti del regno animale
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Fabbricazione in cui tutto il materiale dei capitoli 1 o 2 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
	Nota: <i>I prodotti dell'acquacoltura del capitolo 3 saranno considerati originari di una parte solo se sono allevati nel territorio di detta parte a partire da materiale da riproduzione non originario od originario quale uova, avannotti, novellame e larve.</i>
03.01-03.08	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 3 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto.
0402.10	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
0402.21-0402.99	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
04.03-04.06	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluse le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato sia interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
04.07-04.10	Fabbricazione in cui: a) tutto il materiale del capitolo 4 impiegato è interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato non supera il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
0501.00-0511.99	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Sezione II	Prodotti del regno vegetale
	Nota: <i>I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di detta parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.</i>
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
06.01-06.04	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 6 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
07.01-07.09	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0710.10-0710.80	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0710.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di asparagi, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cetrioli, cetriolini, cipolle, fagioli, funghi, granturco dolce, patate, peperoni, piselli, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
07.11	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0712.20-0712.39	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
0712.90	Un passaggio a miscele di ortaggi o legumi secchi a partire da singoli ortaggi o legumi secchi di questa o di qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di carciofi, carote, cavoli, cetrioli, cetriolini, funghi, granturco dolce, navoni, patate, peperoni, pomodori e zucchine non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto degli ortaggi e dei legumi non originari del capitolo 7 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o per qualunque altro prodotto della sottovoce 0712.90, tutto il materiale del capitolo 7 impiegato nella fabbricazione sia interamente ottenuto.
07.13-07.14	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibile; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.10	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.
08.11	Fabbricazione in cui: a) tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato non supera il 40 % del peso netto del prodotto.
08.12	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.
0813.10-0813.40	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.
0813.50	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto di agrumi, albicocche, banane, castagne, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nocciole, noci comuni, pere, pesche, pesche noci, prugne e uve non originari del capitolo 8 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto di frutta e frutta a guscio non originaria diversa da agrumi, albicocche, banane, carambole, castagne, ciliegie, fichi, frutta del jack, frutta di acagiù, frutti della passione, guaiave, litchi, mandorle, manghi, mangostani, mele, nocciole, noci comuni, noci del Brasile, noci di acagiù, noci di cocco, noci macadamia, papaye, pere, pesche, pesche noci, pistacchi, pitahaya, prugne, tamarindi e uve del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto della frutta e della frutta a guscio non originaria del capitolo 8 impiegata nella fabbricazione non superi l'80 % del peso netto del prodotto.
08.14	Fabbricazione in cui tutto il materiale del capitolo 8 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
0901.11-0901.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
0902.10-0910.99	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Tutti i cereali del capitolo 10 sono interamente ottenuti.
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 07.01, della sottovoce 0710.10, dei capitoli 10 o 11, o delle voci 23.02 o 23.03 impiegato è interamente ottenuto.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01-12.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
12.08	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
12.09-12.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1301.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
1302.11-1302.39	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
1401.10-1404.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Sezione III	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
15.05	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
15.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
15.07-15.08	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
15.09-15.10	Fabbricazione in cui tutti gli oli d'oliva delle voci 15.09 o 15.10 impiegati sono interamente ottenuti.
15.11-15.15	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
1516.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
1516.20	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.
15.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 15.07 a 15.15, la sottovoce 1516.20 e la voce 15.18.
	Nota: <i>Ai fini della regola di origine per la voce 15.18 riguardante il contenuto di impurità insolubili, detto contenuto va misurato utilizzando il metodo Ca 3a-46 dell'American Oil Chemists' Society.</i>
15.18	Un passaggio a singoli grassi e oli vegetali o loro frazioni a partire da qualunque altro capitolo; o un passaggio a miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni contenenti lo 0,15 % o meno del peso netto di impurità insolubili a partire da questa o da qualunque altra voce, purché la fabbricazione riduca il contenuto di impurità insolubili; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 15.18 a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
15.20	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
15.21-15.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione IV	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.01-16.02	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 2.
16.03	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i capitoli 2 e 3.
16.04-16.05	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, escluso il capitolo 3.
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
17.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 1701.91 e 1701.99, purché il peso netto del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08, delle sottovoci 1701.11 o 1701.12 o della voce 17.03 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
17.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
17.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) i) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o ii) il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
1803.10-1803.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
18.04-18.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
18.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) i) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; o ii) il valore dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
1902.11-1902.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1902.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario dei capitoli 2, 3 o 16 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1902.30-1902.40	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
19.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
1904.10-1904.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
1904.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
1904.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
19.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto del materiale non originario della voce 10.06 o delle voci da 11.01 a 11.08 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e d) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario del capitolo 4 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
20.02-20.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, in cui tutto il materiale del capitolo 7 impiegato è interamente ottenuto.
20.04-20.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
20.06	Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 20.06 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2007.10-2007.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2007.99	Un passaggio a confetture, gelatine, paste da spalmare o creme di frutta a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2007.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Nota: <i>Ai fini delle regole di origine per preparazioni a base di bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi della voce 20.08, il peso netto del prodotto può essere il peso netto di tutto il materiale impiegato nella fabbricazione del prodotto escluso il peso netto dell'acqua della voce 22.01 aggiunta durante la fabbricazione del prodotto. Il peso netto di qualunque frutta impiegata nella fabbricazione può essere il peso netto della frutta anche congelata o tagliata ma non altrimenti lavorata.</i>
2008.11-2008.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
2008.20-2008.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.60	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.
2008.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.80	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.
2008.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2008.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2008.97	Un passaggio a miscugli contenenti bacche di Saskatoon, ciliegie, fragole, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.97 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
2008.99	Un passaggio a preparazioni a base di bacche di Saskatoon, lamponi, mirtilli o more-lamponi a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 60 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2008.99 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2009.11-2009.79	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2009.81	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto.
2009.89	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2009.90	Un passaggio a miscugli contenenti succo di bacche di sambuco, succo di bacche di Saskatoon, succo di mirtilli, succo di mirtilli rossi o succo di more-lamponi a partire da qualunque altra sottovoce, esclusi il succo di bacche di sambuco, il succo di bacche di Saskatoon, il succo di mirtilli, il succo di mirtilli rossi e il succo di more-lamponi non originari della voce 20.09, purché: a) il peso netto del succo «single strength» non originario della voce 20.09 impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2009.90 a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
2101.11-2101.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2102.10-2102.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
2103.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2103.20	Un passaggio a salsa «ketchup» o «barbecue» a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.20 a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2103.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto. Nota: <i>Ai fini della regola di origine per la sottovoce 2103.90, i condimenti composti sono preparazioni alimentari che possono essere aggiunte a un alimento per aromatizzarlo o esaltarne il sapore durante la fabbricazione o la preparazione dell'alimento prima di servirlo o dopo averlo servito.</i>
2103.90	Un passaggio a salsa «barbecue», salse a base di frutta o condimenti composti a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e il peso netto dello zucchero non originario e del materiale non originario delle voci 04.07, 04.08 o 04.10 impiegati nella fabbricazione non superi il 50 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2103.90 a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2104.10-2105.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
21.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 40 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2202.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2202.90	Un passaggio a bevande contenenti latte a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 04.01 a 04.06 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario delle voci da 04.07 a 04.10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 2202.90 a partire da qualunque altra voce, purché: a) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e b) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
22.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
22.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 0806.10, 2009.61 o 2009.69 e le voci 22.07 o 22.08.
22.05-22.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
22.07-22.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce al di fuori di questo gruppo, esclusa la voce 22.04.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
23.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2303.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 10 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
2303.20-2303.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
23.04-23.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
23.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli 2 e 3, purché: a) il peso netto del materiale non originario dei capitoli 10 o 11 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; b) il peso netto dello zucchero non originario impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto; e c) il peso netto del materiale non originario del capitolo 4 impiegato nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
Capitolo 24	Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati Nota: <i>I prodotti agricoli e orticoli coltivati nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di detta parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.</i>
24.01	Fabbricazione in cui tutto il materiale della voce 24.01 impiegato è interamente ottenuto.
2402.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
2402.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 2403.10, purché il peso netto del materiale della voce 24.01 interamente ottenuto sia almeno il 10 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
2402.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
24.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione non superi il 30 % del peso netto di tutto il materiale del capitolo 24 impiegato nella fabbricazione del prodotto.
Sezione V	Prodotti minerali
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2504.10-2504.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.05-25.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2515.11-2516.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2518.10-2520.20	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.21-25.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2524.10-2525.30	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
25.26-25.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
2530.10-2530.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.
27.10	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, escluso il biodiesel della sottovoce 3824.90 o della voce 38.26.
27.11-27.16	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre voci.
Sezione VI	Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Nota 1: <i>Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:</i> a) <i>una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo;</i> b) <i>una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o</i> c) <i>una depurazione quale descritta nella seguente nota 3.</i> Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS <i>Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).</i> <i>Ai fini di questo capitolo, per reazione chimica si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.</i> <i>Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:</i> a) <i>la dissoluzione in acqua o in altro solvente;</i> b) <i>l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o</i> c) <i>l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2801.10-2853.00	Nota 3: Depurazione <i>Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.</i> Nota 4: Divieto di separazione <i>Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le parti.</i> Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 29	Prodotti chimici organici Nota 1: <i>Un prodotto di questo capitolo è un prodotto originario se è il risultato di:</i> a) una modifica della classificazione tariffaria applicabile specificata nelle regole di origine di questo capitolo; b) una reazione chimica quale descritta nella seguente nota 2; o c) una depurazione quale descritta nella seguente nota 3. Nota 2: Reazione chimica e modifica del numero CAS <i>Un prodotto di questo capitolo è considerato originario se è il risultato di una reazione chimica e detta reazione chimica determina una variazione del numero CAS (Chemical Abstract Service).</i> <i>Ai fini di questo capitolo, per «reazione chimica» si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.</i> <i>Non sono considerate reazioni chimiche ai fini della determinazione del carattere originario di un prodotto:</i> a) la dissoluzione in acqua o in altro solvente; b) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione. Nota 3: Depurazione <i>Un prodotto di questo capitolo che è sottoposto a depurazione è considerato originario purché la depurazione abbia luogo nel territorio di una o entrambe le parti e provochi l'eliminazione di almeno l'80 % delle impurità.</i> Nota 4: Divieto di separazione <i>Un prodotto che è oggetto di una modifica della classificazione tariffaria applicabile nel territorio di una o entrambe le parti come risultato della separazione di uno o più materiali da un miscuglio artificiale non è considerato originario a meno che il materiale isolato non abbia subito una reazione chimica nel territorio di una o entrambe le parti.</i>

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
2901.10-2942.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3001.20-3005.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
3006.10-3006.60	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
3006.70-3006.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
Capitolo 31	Concimi
31.01	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
31.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3103.10-3104.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
31.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
3201.10-3210.00	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
32.11-32.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3213.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3213.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
32.14-32.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
3301.12-3301.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3302.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso del materiale non originario delle voci 17.01 o 17.02 non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
3302.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
33.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
33.04-33.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
3401.11-3401.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3401.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 3402.90; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce esclusa la sottovoce 3402.90, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3402.11-3402.19	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
3402.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 3402.90.
3402.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari di questa sottovoce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3403.11-3405.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
34.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
34.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché: a) almeno uno dei componenti dell'assortimento sia originario; e b) il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01-35.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i capitoli da 2 a 4; o un passaggio a partire dai capitoli da 2 a 4, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
35.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 2 tranne le pelli di suini e il capitolo 3 tranne le pelli di pesci; o un passaggio a partire dal capitolo 2 tranne le pelli di suini o dal capitolo 3 tranne le pelli di pesci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, dalle pelli di suini del capitolo 2 o dalle pelli di pesci del capitolo 3, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 2 diversi dalle pelli di suini o del capitolo 3 diversi dalle pelli di pesci non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
35.04	Un passaggio a sostanze proteiche a base di proteine del latte a partire da qualunque altra voce, esclusi il capitolo 4 o le preparazioni a base di latte della sottovoce 1901.90 contenenti, in peso secco, più del 10 % di solidi del latte; un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire da qualunque altra voce, escluso il materiale non originario dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 35.04 a partire dai capitoli da 2 a 4 o dalla voce 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari dei capitoli da 2 a 4 o della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
35.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 11.08; o un passaggio a partire dalla voce 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 11.08 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
35.06-35.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
37.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 37.01.
37.03-37.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3707.10-3707.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.03	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
38.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
3805.10	Un passaggio a trementina al solfato depurata a partire da qualunque altra sottovoce, o da essenza di trementina al solfato greggia come risultato di depurazione per distillazione; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3805.10 a partire da qualunque altra sottovoce.
3805.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
3806.10-3806.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
38.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3808.50-3808.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
3809.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 10.06 e da 11.01 a 11.08; o un passaggio a partire dalle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso dei materiali non originari delle voci 10.06 o da 11.01 a 11.08 impiegati nella fabbricazione non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
3809.91-3809.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3811.11-3811.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
38.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.13-38.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
3815.11-3815.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
38.16-38.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
38.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 2905.31 e 2905.49; o un passaggio a partire dalle sottovoci 2905.31 o 2905.49, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle sottovoci 2905.31 o 2905.49 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
38.21-38.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
3823.11-3823.70	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
3824.10-3824.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 20 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3824.60	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 e la sottovoce 2905.44; o un passaggio a partire dalle voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 o dalla sottovoce 2905.44, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il peso del materiale non originario delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01, 17.02 o della sottovoce 2905.44 non superi il 20 % del peso netto del prodotto.
3824.71-3824.83	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
3824.90	Un passaggio a biodiesel a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una parte; un passaggio a prodotti contenenti etanolo a partire da qualunque altra voce, escluso l'etanolo della voce 22.07 o della sottovoce 2208.90; o un passaggio a qualunque altro prodotto della sottovoce 3824.90 a partire da qualunque altra voce.
38.25	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
38.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il biodiesel sia transesterificato nel territorio di una parte.
Sezione VII	Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il peso netto del materiale non originario classificato nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del peso netto del prodotto.
39.16-39.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01-40.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4012.11-4012.19	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4012.20-4012.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
40.13-40.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
40.17	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
Sezione VIII	Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-41.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4104.11-4104.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4104.41-4104.49	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4105.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4105.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4106.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.22	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4106.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.32	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
4106.40	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra sottovoce.
4106.91	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4106.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
41.07-41.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92; o un passaggio a partire dalle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché i materiali delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 subiscano una riconciliazione nel territorio di una parte.
41.14-41.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
42.01-42.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
4302.11-4302.30	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
43.03-43.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione IX	Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
46.01-46.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione X	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
4810.13-4811.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
48.12-48.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01-49.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XI	Materie tessili e loro manufatti
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
50.03	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
50.04-50.06	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione.
50.07	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
51.11-51.13	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
52.08-52.12	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
53.09-53.11	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali
54.01-54.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata, se necessario, da filatura o filatura di fibre naturali.
54.07-54.08	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; torsione o testurizzazione accompagnata da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
55.12-55.16	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
5602.10	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, tuttavia i filamenti di polipropilene della voce 54.02, le fibre di polipropilene delle voci 55.03 o 55.06, o i fasci di filamenti di polipropilene della voce 55.01, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.
5602.21-5602.90	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto nel caso di altro feltro ottenuto da fibre naturali.
56.03	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5604.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
5604.90	
– Fili di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
– altri	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura.
56.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.
56.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco; filatura accompagnata da floccaggio; o floccaggio accompagnato da tintura.
56.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 53.06 a 53.08, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.
56.08	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.
56.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi i filati delle voci da 50.04 a 50.06, da 51.06 a 51.10, da 52.04 a 52.07, da 54.01 a 54.06 o da 55.09 a 55.11; estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota: Per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta come supporto.
57.01-57.05	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; «tufting» accompagnato da tintura o stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica, tuttavia i filamenti di polipropilene della voce 54.02, le fibre di polipropilene delle voci 55.03 o 55.06, o i fasci di filamenti di polipropilene della voce 55.01, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami Nota: Per i prodotti della voce 58.11, i materiali impiegati per fabbricare ovatte devono essere estrusi nel territorio di una o entrambe le parti.
58.01-58.04	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
58.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
58.06-58.09	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione di tessuto; tessitura o fabbricazione di tessuto accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura o fabbricazione di tessuto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
58.10	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
58.11	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
59.01	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura, floccaggio o spalmatura; o floccaggio accompagnato da tintura o stampa.
59.02	
– Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.
– altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.
59.03	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
59.04	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
– altri	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
59.06	
– Stoffe a maglia	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura o spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.
– Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.
– altri	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura, lavorazione a maglia o formatura.
59.07	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, esclusi i tessuti delle voci 50.07, da 51.11 a 51.13, da 52.08 a 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, da 55.12 a 55.16, 56.02, 56.03, del capitolo 57, delle voci 58.03, 58.06, 58.08 o da 60.02 a 60.06; tessitura accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
59.08	
– Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia.
– altri	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
59.09-59.11	
– Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro dalla voce 59.11	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
– Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene o a trame multiple della voce 59.11 – altri	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o da lavorazione a maglia; o tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura, purché siano utilizzati solo uno o più dei seguenti materiali: — filati di cocco, — filati di politetrafluoroetilene, — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, — filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche ottenuti per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene, — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici, — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico. Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto; o tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, accompagnata in ciascun caso da tintura o spalmatura.
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura, floccaggio o spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o stampa; tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione accompagnata da lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – altri (prodotti lavorati a maglia nella forma voluta)	Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio). Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.02	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.03	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.04	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.05	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
62.06	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.07-62.08	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.09	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati; o fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura o altro processo di fabbricazione di tessuto, accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
62.11	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.12	Lavorazione a maglia o tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.13-62.14	
– Ricamati	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.15	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati; o fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o confezione preceduta da stampa, accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
62.17	
– Ricamati	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio).
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio).
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– Di feltro o di stoffe non tessute	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio).
– Altri, ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
– Altri, non ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio); o estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e da confezione (compreso il taglio).

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
63.06	
– Di stoffe non tessute	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica.
– altri	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio).
63.07	Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
63.08	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il tessuto o il filato rispetti la regola di origine che sarebbe applicabile se il tessuto o filato fosse classificato autonomamente.
63.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
63.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XII	Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, bastoni-sedile fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 64.06.
64.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01	Un passaggio a oggetti di piume o calugine a partire da questa o da qualunque altra voce; o un passaggio a qualunque altro prodotto della voce 67.01 a partire da qualunque altra voce.
67.02-67.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XIII	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
68.03	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
68.04-68.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
6812.80-6812.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
68.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
6814.10-6814.90	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
68.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.06	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
70.07-70.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7009.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
7009.91-7009.92	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.10, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
70.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
70.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a oggetti di vetro sfaccettato a partire da oggetti di vetro non sfaccettato della voce 70.13, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli oggetti di vetro non sfaccettato non originari non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
70.14-70.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
7019.11-7019.40	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7019.51	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, escluse le sottovoci da 7019.52 a 7019.59.
7019.52-7019.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
70.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XIV	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7102.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7102.21-7102.39	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, esclusa la sottovoce 7102.10.
7103.10-7104.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
71.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7106.10-7106.92	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.07	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
7108.11-7108.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.09	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
7110.11-7110.49	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da un'altra sottovoce, purché i materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale subiscano un processo di lega o separazione elettrolitica, termica o chimica.
71.11	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
71.12-71.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
71.16-71.17	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
71.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XV	Metalli comuni e loro lavori
Capitolo 72	Ferro e acciaio
72.01-72.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.08-72.17	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.
72.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.19-72.23	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.
72.24	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
72.25-72.29	Un passaggio a partire da qualunque voce al di fuori di questo gruppo.
Capitolo 73	Lavori di ferro o acciaio
73.01-73.03	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7304.11-7304.39	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7304.41	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
7304.49-7304.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.05-73.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7307.11-7307.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7307.21-7307.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusi gli abbozzi fucinati della voce 72.07; o un passaggio a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore degli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7307.91-7307.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
73.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la sottovoce 7301.20; o un passaggio a partire dalla sottovoce 7301.20, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 7301.20 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
73.09-73.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
73.16-73.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
73.22-73.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
73.24	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
73.25-73.26	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
7403.11-7403.29	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
74.04-74.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01-75.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
7601.10-7601.20	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
76.02-76.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
76.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
76.08-76.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
7801.91-7801.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
78.02-78.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8101.10-8113.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
	<i>Nota: I manici di metalli comuni impiegati nella fabbricazione di un prodotto di questo capitolo non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto.</i>
82.01-82.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8205.10-8205.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 8205.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 8205.90, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8205.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; un passaggio a incudini, fucine portatili, mole con sostegno, a mano o a pedale, a partire da questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusi gli assortimenti della sottovoce 8205.90, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto; o un passaggio a un assortimento a partire da qualunque altro prodotto di questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari di questa voce non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
82.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 82.02 a 82.05; o un passaggio a partire dalle voci da 82.02 a 82.05, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle voci da 82.02 a 82.05 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8207.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 82.09; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8207.19 o dalla voce 82.09, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8207.19 o della voce 82.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8207.19-8207.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
82.08-82.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8211.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 8211.91 a 8211.95, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8211.91 a 8211.93 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
8211.91-8211.93	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci 8211.94 o 8211.95, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8211.94 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8211.94-8211.95	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
82.12-82.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8214.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8214.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a un assortimento della sottovoce 8214.20 a partire da questa sottovoce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari della sottovoce 8214.20 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8214.90	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8215.10-8215.20	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 8215.91 a 8215.99, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 8215.91 a 8215.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8215.91-8215.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8301.10-8301.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8301.60, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8301.60 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8301.60-8301.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8302.10-8302.30	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8302.41	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8302.42-8302.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
8302.60	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.03-83.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
83.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8305.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8305.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
83.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 8308.90, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 8308.90 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
83.09-83.10	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
83.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Sezione XVI	Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8413.11-8413.82	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
8413.91-8413.92	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
84.14-84.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8416.10-8417.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.18-84.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8423.10-8426.99	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.27	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.31; o un passaggio a partire dalla voce 84.31, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 84.31 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8428.10-8430.69	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8432.10-8442.50	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.43	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8444.00-8449.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.50-84.52	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8453.10-8454.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.55	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
84.56-84.65	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.66; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 84.66, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 84.66 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
84.66	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
84.67-84.68	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8469.00-8472.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.73	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
8474.10-8479.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
84.80-84.83	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8484.10-8484.20	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
8484.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
84.86	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8487.10-8487.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.03; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci o dalla voce 85.03, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale o della voce 85.03 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.03-85.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8517.11-8517.62	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
8517.69-8517.70	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla voce 85.17, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.17 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
85.19-85.21	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.22; o un passaggio a partire dalla voce 85.22, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.22 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.22	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.23	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
85.25	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce, purché il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.26-85.28	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.29; o un passaggio a partire dalla voce 85.29, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 85.29 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8530.10-8530.90	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
85.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8532.10-8534.00	Un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce.
85.35-85.37	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 85.38; o un passaggio a partire dalla voce 85.38, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella voce 85.38 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
85.38-85.48	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XVII	Materiale da trasporto
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 86.07; o un passaggio a partire dalla voce 86.07, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 86.07 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
86.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
86.08-86.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
87.01	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁽¹⁾
87.02	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁽²⁾
87.03	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁽³⁾
87.04	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁽⁴⁾
87.05	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto. ⁽⁵⁾
87.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci 84.07, 84.08 e 87.08; o un passaggio a partire da questa voce o dalle voci 84.07, 84.08 o 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o delle voci 84.07, 84.08 o 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.08; o un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 87.08, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 87.08 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
87.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.10-87.11	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
87.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 87.14; o un passaggio a partire dalla voce 87.14, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 87.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
87.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
87.14-87.16	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
88.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
88.02-88.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
89.01-89.06	Un passaggio a partire da qualunque altro capitolo; o un passaggio a partire da questo capitolo, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altro capitolo, purché il valore dei materiali non originari del capitolo 89 non superi il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
89.07-89.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XVIII	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90.01	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
90.02	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 90.01; o un passaggio a partire da questa voce o dalla voce 90.01, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce o della voce 90.01 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
90.03-90.33	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 91	Orologeria
91.01-91.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, escluse le voci da 91.08 a 91.14; o un passaggio a partire dalle voci da 91.08 a 91.14, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari delle voci da 91.08 a 91.14 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
91.08-91.14	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 92.09; o un passaggio a partire dalla voce 92.09, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 92.09 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
92.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
Sezione XIX	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93.01-93.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 93.05; o un passaggio a partire dalla voce 93.05, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 93.05 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
93.05-93.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Sezione XX	Merci e prodotti diversi
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9506.11-9506.29	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9506.31	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalla sottovoce 9506.39, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della sottovoce 9506.39 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
9506.32-9506.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra sottovoce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa sottovoce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
95.07-95.08	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Capitolo 96	Lavori diversi
9601.10-9602.00	Un passaggio a partire da una qualunque di queste o altre sottovoci.
96.03-96.04	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
96.05	Un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
96.06-96.07	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da una qualunque di queste voci, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto finale non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9608.10-9608.40	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9608.50	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire dalle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei componenti non originari delle sottovoci da 9608.10 a 9608.40 o da 9608.60 a 9608.99 non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
9608.60-9608.99	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce, esclusa la sottovoce 9608.50, non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.09	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.10-96.12	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

Classificazione nel sistema armonizzato	Regola specifica per prodotto per la fabbricazione sufficiente a norma dell'articolo 5
96.13	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.14	Un passaggio a partire da questa o da qualunque altra voce.
96.15	Un passaggio a partire da qualunque altra voce; o un passaggio a partire da questa voce, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari di questa voce non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
96.16-96.18	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
96.19	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.
Sezione XXI	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	Un passaggio a partire da qualunque altra voce.

- (¹) Le parti convengono di applicare il cumulo con gli Stati Uniti conformemente alle seguenti disposizioni:
Purché tra ciascuna parte e gli Stati Uniti sia in vigore un accordo di libero scambio coerente con gli impegni assunti dalle parti nell'ambito dell'OMC e le parti raggiungano un accordo su tutte le condizioni applicabili, qualunque materiale dei capitoli 84, 85, 87 o 94 del sistema armonizzato originario degli Stati Uniti impiegato nella fabbricazione del prodotto in esame in Canada o nell'Unione europea sarà considerato originario. Fatto salvo l'esito dei negoziati di libero scambio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, le discussioni sulle condizioni applicabili comprenderanno consultazioni intese a garantire la coerenza tra il metodo di calcolo concordato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e il metodo applicabile a norma del presente accordo per il prodotto in esame, se necessario.
La suddetta regola di origine cesserà pertanto di applicarsi un anno dopo la data di applicazione di detto cumulo e si applicherà invece la seguente regola di origine:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
L'applicazione del cumulo e della nuova regola di origine sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo informativo.
- (²) Cfr. nota 3.
- (³) Questa regola di origine cesserà di applicarsi sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Si applicherà invece la seguente regola di origine:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 45 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
In deroga a quanto precede, e fatte salve eventuali condizioni applicabili concordate tra le parti, si applica la seguente regola di origine dalla data di applicazione del cumulo di cui all'allegato 5-A: Sezione D — Veicoli, nota 1:
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari impiegati non supera il 40 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- (⁴) Cfr. nota 3.
- (⁵) Cfr. nota 3.